

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE E SPONSORIZZAZIONI

Redatto da: Francesco Buffoni

Codice regolamento: RG004

Emesso il: 09/12/2014

Approvato da: Consiglio di Amministrazione

STATO DEL DOCUMENTO

REV.	PAR.	PAG.	MOTIVO	DATA
00	-	-	Emissione	31/03/2014
01	Tutti	Tutte	Adattamento grafico e codifica	09/12/2014

SOMMARIO

ART. 1 - FINALITÀ	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 - NORME GENERALI	3
ART. 4 - AGEVOLAZIONI ECONOMICHE	4
ART. 5 - SPONSORIZZAZIONI	5
ART. 6 - NORME TRANSITORIE	6

ART. 1 – FINALITÀ

1. Apuafarma S.p.A., nel prosieguo anche Società, intende pubblicizzare la propria attività e presenza nella città anche attraverso la promozione di eventi culturali, scientifici, educativi e sportivi, nonché attraverso la salvaguardia delle tradizioni locali.
2. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:
 - a. Agevolazioni economiche.
 - b. Sponsorizzazioni per pubblicità divulgativa.
3. Le agevolazioni e le sponsorizzazioni sono concessi in relazione alle ricadute pubblicitarie sull'immagine di Apuafarma S.p.A., tenuto conto della valenza e significatività dell'iniziativa, dell'evento e dell'attività, anche in relazione alle finalità e agli obiettivi perseguiti.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) Per agevolazione economica: la concessione di una prestazione di servizi o di una facilitazione di cui possa essere quantificato il valore economico e che possa comportare anche una voce di costo aggiuntiva o una minor entrata sul bilancio societario. In particolare sono considerate agevolazioni economiche:
 - L'utilizzo di strutture di proprietà o in uso della Società, la stampa di pubblicazioni, libri ed in generale di materiale divulgativo-pubblicitario;
 - L'impiego di personale dipendente di Apuafarma Spa per lo svolgimento di attività connesse all'evento ed il cui valore economico è pari al maggior costo del personale stesso;
 - b) Per sponsorizzazioni per pubblicità divulgativa: -l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, a sostegno di attività svolte a favore della collettività e da cui derivano per Apuafarma Spa ricadute a livello pubblicitario e divulgativo dei propri servizi;
 - c) Per attività con fini di lucro, quelle svolte con lo scopo di ricavarne un profitto. Non rientra nelle finalità di lucro l'esercizio di attività i cui utili siano destinati a finalità pubbliche.

ART. 3 – NORME GENERALI

1. La sponsorizzazione e le agevolazioni economiche possono essere richiesti dal Socio, da Enti pubblici o privati o associazioni che siano state costituite da almeno sei mesi. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico, né presentare rapporti di parentela diretta con coloro che ricoprono incarichi amministrativi o dirigenziali all'interno della Società.

2. Le domande di sponsorizzazione o agevolazione devono essere rivolte alla Società attraverso raccomandata A/R indirizzata agli uffici societari o richiesta presentata direttamente a protocollo.
3. La concessione del beneficio è approvata dall'Organo Amministrativo della Società, su proposta della Presidenza, previa verifica di congruità contabile e amministrativa da parte del Collegio dei Revisori
4. I soggetti fruitori del beneficio devono sempre evidenziare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con la sponsorizzazione o con la collaborazione di Apuafarma S.p.A. utilizzando idonee forme di pubblicità quali ad, esempio, l'apposizione del logo societario sul materiale promozionale, sulle pubblicazioni, sul proprio sito internet o divulgando i vari servizi svolti dalla Società stessa, ecc.. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente strettamente concordate con Apuafarma S.p.A..
5. Con la sottoscrizione dell'istanza di richiesta di agevolazione economica finalizzata all'uso di strutture di proprietà o in uso di Apuafarma S.p.A. quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, il richiedente si assume la responsabilità piena ed incondizionata del loro utilizzo nel rispetto della vigenti norme di legge o regolamentari, con particolare riguardo a quelle inerenti l'attività stessa, la sicurezza e la pubblica incolumità. La Società è quindi da ritenersi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
6. Le responsabilità derivanti dal mancato rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme di legge o regolamentari, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario, come a carico dello stesso beneficiario è il ripristino di eventuali danni materiali causati agli immobili ed ai beni concessi.
7. La documentazione attestante la conclusione delle attività per cui è richiesto il beneficio, unitamente al rendiconto finanziario, ove previsto, deve pervenire ad Apuafarma S.p.A. con le modalità ed entro i termini indicati per ogni singolo beneficio. Nel caso in cui la suddetta documentazione non pervenga entro i termini stabiliti, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento per un periodo da stabilirsi con deliberazione dell'Organo Amministrativo e comunque non inferiore ad anni tre.
8. La società pubblica annualmente nel proprio sito l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi.

ART. 4 – AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

1. L'agevolazione economica è concessa:
 - a) in via ordinaria ai soggetti che agiscono senza scopo di lucro e per attività senza scopo di lucro;
 - b) in via straordinaria ai soggetti che agiscono per scopo di lucro e per attività aventi finalità di lucro esclusivamente quando: - gli utili siano devoluti in beneficenza; - a

sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio di Apuafarma S.p.A. e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività.

2. La domanda di agevolazione economica deve pervenire alla Società almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione o Ente, nonché l'agevolazione richiesta e una relazione illustrativa dell'evento.
3. La concessione dell'agevolazione economica è demandata all'Organo Amministrativo della Società e rilasciata con atto dello stesso.

ART. 5 – SPONSORIZZAZIONI

1. Le sponsorizzazioni per pubblicità divulgativa dei servizi resi da Apuafarma S.p.A. sono concesse in via prioritaria in favore d'iniziative promosse dal Socio ed in via subordinata ad altri soggetti che operano senza scopo di lucro e per attività senza scopo di lucro, in conformità di quanto previsto all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento.
2. La domanda deve pervenire alla Società entro il termine indicato dall'articolo 4 punto 2. Alla domanda devono essere allegati lo statuto e/o l'atto costitutivo del soggetto richiedente e una relazione che illustri l'iniziativa.
3. L'Organo Amministrativo della Società, nei limiti dell'importo complessivo da erogare, preliminarmente individuato, delibera insindacabilmente la concessione dei singoli contributi e la relativa entità, tenuto conto degli ambiti d'intervento e/o dei settori di attività, nonché dell'ordine temporale di presentazione dell'istanza di beneficio. L'atto di concessione della sponsorizzazione conterrà l'entità dell'importo assegnato e le eventuali condizioni per le quali la stessa è concessa.
4. Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività per le quali è stata richiesta la sponsorizzazione, il concessionario deve trasmettere alla Società il rendiconto economico dell'attività svolta, allegando la documentazione giustificativa solo in caso di contribuzione per gli importi superiori ad € 300,00. Nella fattispecie richiamata, la presentazione del rendiconto è elemento preliminare e condizione necessaria per l'erogazione del contributo di sponsorizzazione. Eventuali aggravii di spesa aggiuntivi che il soggetto richiedente la sponsorizzazione dovesse subire nello svolgimento dell'iniziativa rispetto al preventivo iniziale dallo stesso formulato, non possono configurare elemento giustificante l'erogazione di cifre aggiuntive.
5. Qualora la Società risulti creditrice nei confronti del beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento.

ART. 6 – NORME TRANSITORIE

1. Per l'anno 2014 l'importo complessivo delle sponsorizzazioni e delle agevolazioni economiche di cui al presente regolamento ammonterà ad € 1.500, frazionabili in interventi singoli di ammontare non superiore ai 300 euro, ed il termine di presentazione delle domande di ammissione, si intende prolungato e vigente fino all'esaurimento dei fondi stanziati. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con delibera dell'Organo Amministrativo Aziendale.